



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che all'articolo 31 bis così come inserito dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, prevede il conseguimento della nomina alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, nel limite del 50% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno annuale, per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre dell'anno in considerazione, rivesta la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- VISTO l'articolo 10 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472;
- VISTO il decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito nella legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra l'altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme d'attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
- VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione della pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa;
- VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quale è statuito, fra l'altro, che il personale della Polizia di Stato rimane disciplinato dal proprio ordinamento;
- VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 1998, n. 321 concernente il regolamento recante norme per le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
- RITENUTO di bandire, nel rispetto del limite percentuale fissato dall'articolo 31 bis del citato D.P.R. 335/1982, un concorso per n. 73 posti disponibili per la promozione alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

E' indetto un concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a n. 73 posti per la promozione alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, di cui n. 1 riservato al personale in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione e cause di esclusione

Può partecipare al concorso il personale che, alla data del **31 dicembre 2004**, rivesta la qualifica di Ispettore Capo della Polizia di Stato e sia in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.

Sono esclusi dal concorso coloro che, nel triennio precedente la suindicata data, abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelatamente dal servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

L'esclusione potrà avvenire in qualunque momento.

ART. 3

Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera conformemente al modello allegato e dirette al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di Polizia, dovranno essere presentate agli Uffici o Reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Nelle domande di partecipazione, datate e sottoscritte dagli interessati, i candidati dovranno dichiarare:

- a) il cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) l'Ufficio o Reparto presso il quale prestano servizio;
- c) la qualifica rivestita e la data del conseguimento;
- d) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, giudizi complessivi inferiori a "buono";
- e) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito.

I candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'articolo 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, specificando la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame.

I candidati dovranno, inoltre, indicare nella domanda i titoli previsti dal successivo articolo 8 di cui intendono avvalersi, posseduti alla data del 31 dicembre 2004, allegando - ove la stessa non sia già in possesso dell'Amministrazione - la relativa documentazione ovvero, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

I medesimi dovranno dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che la comunicazione delle sedi d'esame e le eventuali variazioni del diario della prova scritta del concorso verranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno datato 26 febbraio 2009.

La pubblicazione dell'anzidetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4 -

ART. 4

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, da costituirsi con apposito decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - è composta da un Presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a Prefetto o a Dirigente Generale in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e, da altri quattro membri con qualifica non inferiore a Commissario Capo o equiparata.

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per lo svolgimento della prova d'esame si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5

Prove di esame

Gli esami consistono in una prova scritta ed un colloquio.

La prova scritta, per la quale i candidati avranno a disposizione sei ore, consiste nella stesura di un elaborato sul seguente programma: elementi di diritto penale e di diritto processuale penale, anche disgiuntamente, ovvero elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su elementi di diritto costituzionale, nonché sull'ordinamento e sui regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

ART. 6

Diario prova scritta

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'articolo 2 del presente bando, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta muniti di idoneo documento di riconoscimento, in abito borghese, il giorno 17 marzo 2009 alle ore 8.00.

La comunicazione delle sedi d'esame nonché l'eventuale variazione della data della prova ed ogni ulteriore comunicazione verranno indicate sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno datato 26 febbraio 2009, consultabile anche sul sito web della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.

La prova scritta si intenderà superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantiesimi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

ART. 7 *Prova orale*

L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio, è escluso dal concorso.

Il candidato che per gravi e documentati motivi è impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, è ammesso a sostenerlo in altra data nell'ambito del calendario concorsuale previsto per il colloquio.

Qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermità o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova può essere differita anche oltre i limiti temporali suindicati e, comunque, non oltre l'ultimo giorno fissato per la valutazione dei titoli.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di trenta cinquantiesimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione sarà affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo sito presso la sede d'esame.

ART. 8 *Titoli ammessi a valutazione*

Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

A) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio 2003 - 2004:

fino a punti 10;

B) qualità delle funzioni svolte, con particolare riferimento alla competenza professionale ed al grado di responsabilità assunta da rapportarsi a tre fasce di valutazione concernenti rispettivamente:

1) i servizi che comportano compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative ovvero di direzione di sottosezioni o di unità equivalenti;

2) i servizi che comportano la direzione di distaccamenti o di uffici o di unità operative equivalenti o specifica competenza professionale;

3) i servizi non riconducibili alle precedenti fasce:

fino a punti 9;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 6 -

- C) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale:
fino a punti 6;
- D) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati:
fino a punti 7;
- E) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione:
fino a punti 4;
- F) speciali riconoscimenti:
fino a punti 6;
- G) anzianità nella qualifica di ispettore capo:
fino a punti 8.

Dopo lo svolgimento della prova scritta e prima di procedere alla valutazione degli elaborati, la Commissione esaminatrice, nell'ambito delle suddette categorie, determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì, in modo omogeneo, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

Il Direttore Centrale per le Risorse Umane presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede ad inviare alla Commissione esaminatrice del concorso il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie redatto dal Dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dai candidati, contenente l'elenco dei titoli ed ogni altra indicazione utile afferente il concorso.

La Commissione esaminatrice annota su apposite schede individuali i titoli valutati ed i relativi punteggi.

Le somme dei punti assegnati dai componenti della Commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.

Il totale così ottenuto costituisce il punteggio attribuito ai titoli dalla Commissione.

La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 7 -

ART. 9

Formazione della graduatoria

La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.

Effettuata la valutazione delle prove d'esame e dei titoli, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

La graduatoria del concorso e la nomina dei vincitori saranno effettuate tenendo conto della riserva dei posti prevista dall'articolo 1 del presente decreto.

A parità di punteggio prevale la posizione in ruolo.

La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio 2005.

ART. 10

Pubblicazione della graduatoria

Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di nomina dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno e dalla data di detta pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Il candidato in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, dichiarato vincitore del posto riservato, verrà assegnato ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Roma,

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli